

ADEMPIMENTI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Per agevolare il compito in occasione degli adempimenti per la convocazione e la celebrazione delle Assemblee Territoriali, si riportano, di seguito, i punti più importanti connessi ai vigenti Regolamenti.

Si fa presente, pertanto, che questo testo non sostituisce né prevale sulle norme statutarie e regolamentari ma costituisce unicamente uno strumento di consultazione.

1. L'Assemblea Territoriale è convocata dal Presidente del Comitato o dal Commissario Straordinario almeno ventuno giorni liberi prima della data stabilita (art. 53 Statuto Federale commi 1, 4 e 5). Copia della delibera di convocazione dell'assemblea deve essere rimessa immediatamente alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti (art. 35 R.O. n° 1).
2. Il Segretario Generale, ricevuta la copia della delibera, stila l'elenco ufficiale delle Società regolarmente affiliate aventi diritto a partecipare all'Assemblea e dei voti ad ognuna spettanti (art. 35 R.O. n° 2 e segg.). Copia di tale elenco sarà immediatamente inviato al Comitato interessato.

PER OVVIARE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2, PER VELOCIZZARE I TEMPI DI RISPOSTA, L'ELENCO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ È PUBBLICATO SUL SITO FEDERALE WWW.FEDERVOLLEY.IT, DAL QUALE I COMITATI DEVONO STAMPARE I RISPETTIVI ELENCHI. RIMANE COMUNQUE L'OBBLIGO DI NOTIFICARE ALLA SEGRETERIA GENERALE L'INDIZIONE DELLE RISPETTIVE ASSEMBLEE.

3. Ricevuto l'elenco ufficiale dei voti i Comitati dovranno provvedere ad inviare l'avviso scritto di convocazione ai Sodalizi affiliati e a quanti hanno diritto a parteciparvi in base all'art. 36 R.O. n° 1 lett a e b. Alla lettera deve essere allegato l'elenco ufficiale dei voti.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea, sottoscritta dal Presidente o dal Commissario Straordinario, deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati (art. 36 R.O. commi da 2 a 5):
 - a. l'indicazione del luogo dell'Assemblea;
 - b. l'indicazione della data e dell'orario in prima ed in seconda convocazione, con l'avvertenza che tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora, (art. 24 comma 3 Statuto Federale e art. 42 R.O.)
 - c. l'espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto della Società destinataria è quello che risulta dall'elenco ufficiale allegato alla lettera di convocazione.

I criteri e i tempi di presentazione delle candidature alla cui esatta osservanza è subordinata l'accettazione e l'ammissibilità delle domande. In base al dettato dell'art. 21 Statuto Federale comma 2, ciascun tesserato, in possesso dei requisiti indicati all'art. 22 dello Statuto Federale potrà presentare la propria candidatura **ad una sola carica elettiva o provinciale o regionale o nazionale**, fino alle ore 12.00 del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali (art. 53 Statuto Federale comma 3), **ovvero fino alle ore 12.00 di venerdì 2 novembre 2012** (l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali in base al già citato articolo dello Statuto Federale è il **9 novembre e termina il 2 dicembre 2012**.) con le seguenti modalità:

- **CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI**

Devono pervenire entro il termine di cui sopra presso la sede del rispettivo Comitato Regionale.

Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR (in questo caso devono pervenire entro il termine indicato) o presentate a mano presso la sede del **rispettivo Comitato Regionale**.

Le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di un documento di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio.

- **CANDIDATURE ALLE CARICHE PROVINCIALI**

Devono pervenire entro il termine di cui sopra presso le sedi **dei Comitati Regionali competenti per territorio**.

Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR (in questo caso devono pervenire entro il termine indicato) o presentate a mano presso la sede del Comitato Regionale competente per territorio.

Le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di un documento di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio.

5. Indicazioni precise sulle deleghe di rappresentatività, come di seguito riportato:

PER I COMITATI REGIONALI

In base al dettato del cap. 2, 3° capoverso, art. 26 Statuto Federale nelle assemblee regionali le deleghe di rappresentanza tra partecipanti sono ammesse nelle seguenti proporzioni:

- 1 oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2 oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3 oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4 oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5 oltre le 400 associazioni e società votanti;
- 6 oltre le 800 associazioni e società votanti;

PER I COMITATI PROVINCIALI

In base al dettato del cap. 2, 5° capoverso, art. 26 Statuto Federale Statuto Federale nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno 10 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega

In base al dettato del cap. 1 art. 26 Statuto Federale per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.

I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante alle categorie per la quale risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici partecipanti alle assemblee nazionali non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede

In base al dettato del comma 2 art. 26 Statuto Federale 2. in attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle

Assemblee Nazionali di 1° grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o alla medesima Lega o Settore o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, omissis **I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.**

In base al dettato del comma 2 art. 27 Statuto Federale ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, degli organi giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.

In base al dettato del comma 1 art 53 dello Statuto Federale nelle assemblee territoriali, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art. 26.

Pertanto nelle rispettive Assemblee territoriali, i Presidenti ed i componenti i Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

Si rammenta che ogni partecipante avente diritto a voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:

- un valido documento di identità personale;
- l'attestazione per estratto dei voti esprimibili stampato dal portale federale nella sezione tesseramento on line;
- eventuali altre deleghe.

L'avviso di convocazione deve essere diramato mediante affissione all'albo ufficiale del Comitato, mediante invio a mezzo del servizio postale al recapito risultante dalla domanda di affiliazione, o trasmissione in facsimile o trasmissione telematica. L'inoltro deve essere effettuato almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (art. 18 comma 3 e art.36 R.O. commi 3, 4 e 5).

Il Comitato o il Commissario Straordinario, con propria delibera, deve provvedere alla nomina della Commissione Verifica Poteri (Art. 39. R.O. commi 1 a 3) anteriormente alla data di svolgimento dell'Assemblea. **I componenti di tale Commissione non possono essere nominati tra i candidati alle cariche elettive.**

Infine l'ordine del giorno dell'assemblea (art. 36 R.O. comma 2) deve prevedere:

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea: Presidente, Vicepresidente, Segretario;
2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente (Regionale o Provinciale) del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio (Regionale o Provinciale) per il quadriennio 2013/2016;
3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2013/2016;
 - Elezione del Presidente (Regionale o Provinciale), da parte di tutti gli aventi diritto;
 - Elezione dei (quattro o sei) componenti il Consiglio (Regionale o Provinciale), da parte degli Associati;
 - Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente; da parte di tutti gli aventi diritto;

PER LA DEFINIZIONE DEI 4 O 6 CONSIGLIERI DA ELEGGERE SI FA RIFERIMENTO ALL'ART. 50 STATUTO FEDERALE COMMA 2 :”I CONSIGLI TERRITORIALI SONO COMPOSTI DA UN PRESIDENTE E DA QUATTRO CONSIGLIERI. IL NUMERO DEI

